



Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa



[Torna alla pagina precedente](#)

Sezione del sito (Contenuto)

Pubblicato il 13/07/2017

**N. 08459/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05697/2017 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5697 del 2017, proposto da:

Clara Maria Immacolata Silvestre, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Alessandro Ricciardi C.F. RCCDLS64M26L259G, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliato con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Roberto Pasqualotto, Amedeo Cesta, Massimo Mazzer, Donatella Castelli, Roberto Pini, Adriano Francesco Luchetta, Giuseppe De Pietro, Francesco Frusteri, Gianfranco Fornaro, Paolo Cignoni, Franca Giannini, Fabio Martinelli, Ettore Stella, Lorenzo Molinari Tosatti non costituiti in giudizio;

Fabio Di Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli C.F. DNLFRC83L09D024X, Giuliano Gruner C.F. GRNGLN77T15H501R, con domicilio eletto presso Federico Dinelli in Roma, via del Quirinale N. 26;

per l'annullamento

e revoca – PREVIA SOSPENSIONE - della disposizione della Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane – Ufficio Concorsi e Borse di Studio – del 05.04.2017 di approvazione della graduatoria finale – relativa alla Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti” - del concorso di cui al bando n. 364.172 per 80 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca, di cui 15 da assegnare alla predetta Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti”, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 27° posto, tra gli idonei non vincitori, con il punteggio di 68,10, anziché tra i vincitori

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fabio Di Felice e di Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. G. Sorrentino in sostituzione dell'Avv. D.A. Ricciardi, per il controinteressato Fabio Di Felice gli Avv.ti G. Gruner e F. Dinelli e per l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato Valentina Fico.;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria;

Ritenuto che la integrazione del contraddittorio, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, che costituiscono gravi impedimenti di fatto alle ordinarie forme di notificazione, potrà essere effettuata – oltre che per notifica individuale- anche per pubblici proclami;

- che la notifica per pubblici proclami potrà avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni da primo adempimento;

B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente:

- valutato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*;

- visto che il Collegio ritiene che, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- che pertanto l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Lazio del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati

integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 100,00 (euro cento) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni.

Rilevato, al contempo, che le esigenze cautelari di parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante fissazione dell'udienza di trattazione nel merito, ai sensi dell'art. 55 comma X del c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ordina la estensione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa la trattazione dell'udienza di trattazione del merito per la data del 7 febbraio 2018, ore di regolamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Achille Sinatra

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)